

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 2706-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la
Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002, definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati che non sono disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 in vigore tra gli stessi; la Convenzione si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni reciproche.

Lo sviluppo dei rapporti, tramite una nuova disciplina in ambito consolare tra Italia e Georgia, determinerà nel futuro un incremento della presenza di operatori economici italiani nel Paese, nonché un aumento del movimento delle persone tra i due Stati; di qui l'esigenza di predisporre idonei strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.

I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo *status* degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963. In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizioni dei termini usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono altresì precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.

Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono puntualmente vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza,

le funzioni notarili, il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti, la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima. Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà personale.

Rappresenta un aspetto parzialmente nuovo rispetto al modello generale delle Convenzioni consolari la previsione di un obbligo dei consoli di collaborare con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti e di rilasciare agli stessi i documenti di viaggio, per consentire il ritorno in patria ed evitare il fenomeno della clandestinità. Significative sono, inoltre, le disposizioni sul diritto dei consoli di procedere alla registrazione dei propri cittadini e quelle che consentono lo svolgimento di operazioni elettorali in vista dell'esercizio del voto all'estero. La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze *in loco*.

In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a consoli onorari, il cui *status* è oggetto di apposita disciplina.

Passando quindi all'illustrazione delle disposizioni più rilevanti della Convenzione si osserva che gli articoli da 2 a 7 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari consolari.

Gli articoli da 8 a 35 regolano immunità, inviolabilità e prerogative dei funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile ai locali ed agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali. Negli articoli da 36 a 61 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni consolari.

Particolarmente importanti sono l'articolo 47 sul diritto di comunicazione tra cittadini e Autorità consolari e l'articolo 48 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti nonché l'ar-

ticolo 49 sulla protezione dei minori. Gli articoli 60 e 61 regolano l'esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.

Nella prospettiva di un rafforzamento dei rapporti con il Governo di Tbilisi e di una semplificazione dei rapporti amministrativi e diplomatici tra i due Paesi, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

9 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

17 marzo 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che l'eventuale istituzione degli Uffici consolari previsti dalla Convenzione di cui all'articolo 1 avvenga con contestuale riduzione di oneri di pari importo e non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 6.770 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

